

# COMUNE DI CALCO

Provincia di Lecco

## REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'

TESTO EMENDATO Delibera C.C.N. 22 DEL 03.05.2017

### INDICE:

Art. 1 - PREMESSA

Art. 2 – FINALITA'

Art. 3 - DEFINIZIONI

Art. 4 - SOGGETTI INTERESSATI

Art. 5 – RIFIUTI E MATERIALI AMMISSIBILI NELL'APPARECCHIATURA DI  
COMPOSTAGGIO

Art. 6 – CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E REQUISITI DELL'APPARECCHIATURA

Art. 7 – CARATTERISTICHE E USO DEL COMPOST PRODOTTO

Art. 8 - CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Art. 9 – ADESIONE

Art. 10 – RIDUZIONE TARIFFA

Art. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

## Art. 1 – PREMESSA

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'attività di compostaggio di Comunità (ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); intrapreso da un "organismo collettivo" presente sul territorio comunale, con l'obiettivo di utilizzare il compost prodotto e ridurre la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico di raccolta.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

1. Alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue.
2. Agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## Art. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

## Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni, stabilite dal decreto del Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio Marino (MATTM) n.266 del 29 dicembre 2016:

- a) **apparecchiatura**: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie secondo la seguente tabella:

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	Piccola
T2	60	Media
T3	130	Grande

I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura è di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura è di tipo elettromeccanico.

- b) **compostaggio**: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;

- c) **compost**: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche specificate all'articolo 7;
- d) **utenza**: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti;
- e) **organismo collettivo**: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;
- f) **utenze conferenti**: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;
- g) **conduttore**: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura;
- h) **responsabile**: legale rappresentante dell'organismo collettivo;
- i) **strutturante**: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
- l) **piano di utilizzo**: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.

#### **Art. 4 - SOGGETTI INTERESSATI**

Sono soggetti destinatari delle norme del presente regolamento tutti gli organismi collettivi con sede nel Comune di Calco che decidono di voler effettuare la pratica del compostaggio di comunità.

#### **Art. 5 - RIFIUTI E MATERIALI AMMISSIBILI NELL'APPARECCHIATURA DI COMPOSTAGGIO**

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro. I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superiore al 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

L'attività di compostaggio deve essere esercitata secondo le modalità stabilite dal decreto del MATTM 29 dicembre 2016, n.266 disponibili sul sito comunale nella sezione Ambiente e Territorio.

#### **Art. 6 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E REQUISITI DELL'APPARECCHIATURA**

L'organismo collettivo utilizza una o più apparecchiature nella propria disponibilità giuridica. Tale apparecchiatura deve essere ubicata in aree di sua proprietà, nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse; il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.

Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con frequenza almeno giornaliera e resi disponibili, su richiesta, all'Ufficio Tecnico comunale.

#### **Art. 7 CARATTERISTICHE E UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO**

Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i seguenti parametri:

- a) umidità compresa tra il 30 e il 50 per cento;
- b) temperatura massima non superiore di 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;
- c) pH compreso tra 6 e 8,5;
- d) frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo 5, inferiori al 2 per cento in peso;
- e) assenza di frazioni pericolose.

Il compost prodotto non può essere destinato alla vendita, deve essere impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonché per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

Per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti superiori a 1 tonnellata annua, il compost ottenuto può essere utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale. Per attività di quantità inferiori alla tonnellata annua ciò non è possibile.

Il compost che non rispetta le caratteristiche sopra indicate è da considerarsi rifiuto urbano e va smaltito come tale.

### **Art. 8 CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA**

Il presente articolo si applica solo per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti superiori a 1 tonnellata annua. Per queste attività è obbligatoria la figura del conduttore, individuato dall'organismo collettivo con il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.

La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico devono risultare dalla domanda di adesione indicata nell'art. 9.

Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore che può essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore. Al termine del corso è rilasciato apposito attestato.

Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche previste.

### **Art. 9 – ADESIONE**

L'attività di compostaggio di comunità viene intrapresa dall'organismo collettivo previo invio al Protocollo Comunale dell'apposito modulo di adesione, scaricabile dal sito <http://www.comune.calco.lc.it> nella sezione Ambiente e territorio. Tale modulo è differenziato a seconda della quantità di rifiuti avviati annualmente a compostaggio (Allegati A e B).

Nel caso la quantità di compost prevista dall'attività sia superiore ad una tonnellata annua, la domanda deve comprendere il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, secondo il modello disponibile sul sito internet comunale (Allegato C).

Il modulo va compilato, firmato dal responsabile e consegnato, completo di tutti gli allegati previsti, all'ufficio Protocollo del Comune. Qualsiasi variazione in corso di attività andrà comunicata al medesimo ufficio in forma scritta.

## **Art. 10 – RIDUZIONE TARIFFA**

Coloro che praticano l'attività del compostaggio di comunità beneficiano della riduzione sulla tassa rifiuti determinata in base alla quantità complessiva di rifiuti annui avviati a compostaggio.

Tale riduzione verrà applicata a ciascuna utenza conferente secondo una percentuale stabilita ogni anno da apposita delibera di Giunta, calcolata considerando la quantità conferita da ciascuna utenza ed il costo medio di smaltimento della frazione umida nell'anno di riferimento. Valore che nell'anno 2016 è stato pari a 0,064€.(Iva inclusa)

Per la determinazione della riduzione, nel caso di attività di compostaggio di quantità superiori a 1 tonnellata annua, il responsabile dell'apparecchiatura comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio tecnico le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 7.

Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione sarà fatta in maniera semplificata calcolando solo la quantità di rifiuti conferiti al compostaggio, ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti, per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano comunale. Tale valore per l'anno 2016 è pari a 91 Kg/abitante. In assenza di dati puntuali dell'amministrazione locale relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, tale valore sarà considerato pari a quello dell'ultimo anno disponibile.

## **Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Il responsabile è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio di comunità.

Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che l'attività non viene svolta coerentemente alle regole previste dal presente regolamento, o non sia consentito il controllo da parte dell'Amministrazione, la riduzione tariffaria sarà revocata per tutte le utenze conferenti, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. Per ottenere nuovamente la riduzione, il responsabile dovrà presentare una nuova richiesta di attività a partire dall'anno successivo alla revoca.

Nel caso di attività di compostaggio di quantità di rifiuti superiore a una tonnellata annua, il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, potrà diffidare un singolo utente in caso di

mancato rispetto del regolamento e, in caso di mancato adeguamento, dovrà comunicare all'ufficio Tributi lo stralcio di tale utenza dall'elenco delle utenze conferenti, revocando in tal modo la riduzione tariffaria di tale utenza.

#### **Art. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

In caso di cessazione dell'attività, il responsabile dell'apparecchiatura comunicherà, entro il 31 dicembre di tale anno, la cessazione dell'attività di compostaggio di comunità, compilando apposito modulo presente sul sito internet del comune (Allegati D ed E), e consegnandolo all'ufficio Protocollo.

L'apparecchiatura utilizzata dovrà essere disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione fiscale a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento.

#### **Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con la quale viene approvato e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2018.